



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



18 DICEMBRE

“LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI”

PROSSIMO APPUNTAMENTO:
10 GENNAIO 2020
“LA FASE DELLA
RENDICONTAZIONE ANNUALE”

Associazione
consulenza e
modernizzazione
per gli Enti Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- **La tracciabilità dei pagamenti alla luce della L. 136/2010;**
- **Il DURC nella fase del pagamento;**
- **I controlli per i pagamenti superiori a 5 mila euro;**

PARTE PRIMA

**LA TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI ALLA LUCE DELLA
LEGGE 136/2010**

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- ▶ Legge 13 agosto 2010, n. 136: *“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia”*
- ▶ D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con L. n. 217/2010, con sono state date disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
- ▶ Determinazioni Autorità Vigilanza sui contratti pubblici (oggi, ANAC): in particolare, n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011

LEGGE N. 136/2010: articoli di riferimento

Art. 3, rubricato Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 6, rubricato Sanzioni

RATIO DELLA NORMATIVA

Contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:

- ▶ anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- ▶ rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle PP.AA..

RATIO DELLA NORMATIVA

La tracciabilità non è, perciò, uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale

Un aggravio dei compiti in capo alla stazione appaltante

La Legge n. 136/2010 ha introdotto, in sintesi, ulteriori obblighi per le PP.AA., che incidono sui compiti del **RUP**:

- ▶ sia in fase di predisposizione degli atti di gara,
- ▶ sia in fase di controlli successivi,
- ▶ e, in particolare, per ciò che riguarda i pagamenti delle prestazioni di commesse pubbliche

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente su tre adempimenti principali:

- 1) utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva;
- 2) utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti (*in primis*, il bonifico)
- 3) indicazione del CIG (codice identificativo di gara) e del CUP (codice unico di progetto)

IL CIG

Il **CIG** rappresenta il codice alfanumerico che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento.

Prima dell'emanazione della legge n. 136/2010, veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.

IL CIG

Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei Contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto

IL CIG: CHI LO RICHIEDE E COME?

Il **CIG** (che, ribadiamo, è un codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica un dato appalto o lotto) viene richiesto del **RUP (Responsabile Unico di Procedimento)** prima della procedura di individuazione del contraente, attraverso il sistema SIMOG sul sito dell'ANAC

TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DEL CIG SECONDO L'ANAC

Deliberazione n. 1 dell'11 gennaio
2017:

Regola generale: le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità *smart*, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara

TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DEL CIG SECONDO L'ANAC

In particolare:

- Per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DEL CIG SECONDO L'ANAC

- Per le gare che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio della stessa in modo che possa essere ivi riportato;

TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DEL CIG SECONDO L'ANAC

- Per agli acquisiti effettuati senza le formalità di cui ai punti precedenti, **il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto** in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti (ad esempio, nel caso di affidamenti in somma urgenza, il CIG va riportato nella lettera d'ordine);

TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DEL CIG SECONDO L'ANAC

- Per le gare di cui non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato (ad esempio, nel caso di contratti di adesioni ad accordi quadro o convenzioni)

Per verificare i casi di esenzione dalla contribuzione ANAC, consultare https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

PERFEZIONAMENTO DEL CIG

Entro il termine massimo di **90 giorni** dall'acquisizione del CIG, il **RUP** è tenuto ad accedere nuovamente al sistema **SIMOG** e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:

a) **la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata**, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);

PERFEZIONAMENTO DEL CIG

- b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
- c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il **RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG**, con le modalità ivi indicate, entro il termine di 90 giorni:

PERFEZIONAMENTO DEL CIG

È stata prevista la necessità, entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della deliberazione, di procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.

Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP; in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del nuovo Codice appalti

COMUNICAZIONE AI RUP

Al fine di agevolare la **trasmissione delle informazioni di perfezionamento del CIG**, l'Autorità ha inserito messaggi automatici in forma di «**warning**», che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:

- il ricorso ad una **finestra pop-up a comparsa automatica** all'atto dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del **RUP** circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla **cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie**;

COMUNICAZIONE AI RUP

- l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo ha avvisato con 15 giorni di preavviso dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).

MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CIG

In caso di mancata comunicazione all'Autorità delle informazioni di perfezionamento del CIG entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.

MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CIG

Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina **violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità**, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale. **Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo**, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, condizione di ammissibilità dell'offerta medesima.

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- ▶ **le spese economali:** con la determinazione n. 8/2010 l'AVCP ha chiarito tali spese comprendono spese pronto cassa della stazione appaltante, come spese effettuate dai cassieri per pagamenti di valori bollati, imposte e diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali. Tali spese devono essere regolamentate dall'ordinamento interno della stazione appaltante e sono soggette a procedure semplificate proprio perché rientrano nella responsabilità delle stazione appaltante stessa;

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- ▶ **i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni** (art. 17, comma 1, lett. a) del nuovo Codice appalti);
- ▶ **i servizi di arbitrato e conciliazione** (art. 17, comma 1, lett. c), del nuovo Codice appalti);

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- ▶ **i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti** (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice);
- ▶ **i contratti di lavoro temporaneo** (legge 24 giugno 1997 n. 196, oggi parzialmente abrogata e sostituita dal Decreto legislativo n. 276/2003);

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato (vedi art. 9 del nuovo Codice appalti)

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- ▶ **gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia** (vedi art. 10 del Codice appalti);
- ▶ **gli affidamenti diretti a società in house;**

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- **il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici**, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate;
- ▶ **l'amministrazione diretta** (le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento);

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- ▶ i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- ▶ gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale se tali spese non originano da contratti d'appalto;

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- ▶ **l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della P.A.** a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);
- ▶ **le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;**

CASI IN CUI IL CIG NON È OBBLIGATORIO

- **i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determ. n. 4/2011, par. 4.11);**
- **i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale (ATTENZIONE!!!);**
- **i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.**

CIG SEMPLIFICATO

È previsto un CIG semplificato per micro-contrattualistica, per il quale sono richieste informazioni ridotte

CIG SEMPLIFICATO: CASISTICA

- ▶ contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati mediante amministrazione diretta o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- ▶ contratti esclusi dal Codice;
- ▶ contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni di importo inferiore a € 40.000

CIG SEMPLIFICATO: CASISTICA

- ▶ servizi finanziari non erogati dalla Banca d'Italia indipendentemente dall'importo;
- ▶ contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza (art. 1-bis del Codice e art. 2, D. Lgs. n. 208/2011) indipendentemente dall'importo;

CIG SEMPLIFICATO: CASISTICA

- ▶ affidamento di lavori sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- ▶ contratti per la gestione e la fornitura di servizi pubblici a rete di importo inferiore a € 40.000;
- ▶ scelta del socio privato nelle società miste con gara a doppio oggetto di importo inferiore a € 40.000.

SMART CIG IN CARNET

In passato era possibile richiedere fino a 2 carnet di 50 SMART CIG, con scadenza a 90 giorni:

**non più acquisibili dal 10
febbraio 2016**

CIG DERIVATO E CIG MASTER

Il CIG derivato identifica i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro e di convenzioni.

Il CIG master è il CIG principale nell'ambito di una procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, ciascuno con il proprio CIG.

Nell'acquisizione del CIG derivato è necessario fare riferimento al CIG master.

Il CIG deve essere acquisito anche per le convenzioni CONSIP

CIG e LOTTI

Nel caso di gara divisa in più lotti, dopo che il RUP provvede ad effettuare la necessaria registrazione presso il sistema SIMOG (sul sito dell'ANAC) e dopo che la procedura attribuirà alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco, denominato numero gara e, a ciascun lotto, il CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatari di più lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG master: ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i lotti interessati.

CIG e LOTTI

Rimane ferma, tuttavia, la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle dell'aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG

CIG E FATTURA ELETTRONICA

L'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, impone che le fatture emesse verso le PP.AA. devono riportare il CIG, salve alcune ipotesi espressamente previste:

- ▶ i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- ▶ i servizi di arbitrato e conciliazione;

CIG E FATTURA ELETTRONICA

- ▶ i servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia;
- ▶ i contratti di lavoro;
- ▶ gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato;

CIG E FATTURA ELETTRONICA

- ▶ appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;
- ▶ sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante;

CIG E FATTURA ELETTRONICA

- ▶ prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di gara;
- ▶ scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

CUP

Il CUP (Codice Unico di Progetto) è un codice alfanumerico univoco, costituito da 15 caratteri, che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico durante tutto il ciclo di vita.

L'art. 11 della Legge n. 3/2003 stabilisce che il CUP deve essere richiesto per ogni progetto d'investimento pubblico e non indica un tetto minimo di spesa. La stessa legge dà mandato al Comitato per la Programmazione Economica - CIPE di stabilire le regole di applicazione della stessa norma

PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- **lavori pubblici;**
- **concessione di incentivi a unità produttive;**
- **concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive** (esempio: aiuti ai privati per la manutenzione o il recupero del patrimonio infrastrutturale abitativo);

PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ **progetti di formazione** (realizzabili sia tramite incentivi alle imprese, sia come acquisto di servizi da imprese di formazione, sia come produzione di servizi, nel caso di realizzazione in proprio);
- ▶ **progetti di ricerca** (anche questi realizzabili sia tramite incentivi alle imprese, sia come acquisto di servizi da centri di ricerca privati, sia come produzione di servizi, nel caso il soggetto responsabile provveda direttamente). Per i progetti di ricerca e di formazione realizzati da soggetti pubblici deve essere richiesto il CUP anche se finanziati esclusivamente con risorse private;

PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ progetti di ammodernamento della strumentazione della P.A.;
- ▶ acquisto di beni durevoli;
- ▶ produzione e acquisto di servizi finalizzati allo sviluppo;
- ▶ acquisto di partecipazione azionarie o partecipazione a operazioni di aumento di capitale

QUANDO È OBBLIGATORIO IL CUP: REGOLA GENERALE

Come detto, la richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (art. 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

QUANDO È OBBLIGATORIO IL CUP: REGOLA GENERALE

- ▶ la presenza di un decisore pubblico;
- ▶ la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- ▶ la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- ▶ la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

ESEMPI DI SPESE RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ acquisizione di terreni (esclusi i trasferimenti fra Enti),
- ▶ acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture scolastiche, telematiche, impianti sportivi, opere di bonifica ambientale e di sistemazione di verde pubblico, compresa la demolizione di strutture più o meno disastrose o inquinanti, di opere di urbanizzazione primaria o secondaria realizzate a scomputo;

ESEMPI DI SPESE RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ acquisizione e manutenzione straordinaria di macchinari e attrezzature tecnico scientifiche, di impianti e attrezzature, di hardware,
- ▶ acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di software, ivi compreso quello relativo alla firma digitale,
- ▶ acquisizione e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, acquisizione e manutenzione straordinaria di mobili e arredi,

ESEMPI DI SPESE RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ acquisizione e manutenzione straordinaria di dotazioni scolastiche,
- ▶ acquisizione di opere artistiche, di opere d'ingegno, brevetti, diritti d'autore e diritti reali di godimento,
- ▶ acquisizione e mantenimento di certificazioni ISO,

ESEMPI DI SPESE RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche o private,
- ▶ acquisto di corsi di formazione esternalizzata,
- ▶ realizzazione di corsi di formazione,

ESEMPI DI SPESE RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ spese per l'organizzazione manifestazioni e convegni (che abbiano finalità di sviluppo),
- ▶ studi, consulenze e indagini finalizzate alla realizzazione di un progetto d'investimento;
- ▶ progetti di ricerca realizzati dalle Università

ESEMPI DI SPESE NON RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ acquisto di buoni pasto, del servizio mensa, di cancelleria, giornali, riviste e pubblicazioni (queste ultime se non rientranti fra i costi di un progetto di sviluppo), di materiale di consumo (ad esempio per le pulizie, carburanti e lubrificanti), di materiale elettrico o ferramenta,

ESEMPI DI SPESE NON RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ acquisto di servizi di pulizia, di gestione calore, di smaltimento rifiuti, di traslochi e di facchinaggio,
- ▶ acquisto di servizi di gestione di tesoreria, di copertura assicurativa, acquisto di servizi di frazionamento catastale (se non rientranti fra i costi di un progetto di sviluppo),
- ▶ acquisto di servizi per il trasporto di alunni o di persone disabili,

ESEMPI DI SPESE NON RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ acquisto beni per elezioni o referendum,
- ▶ pagamento di utenze, spese postali, imposte e tasse
- ▶ spese di rappresentanza, spese per organizzazione di manifestazioni o convegni rientranti nell'attività istituzionale dell'Ente, non facenti capo a progetti di sviluppo e comunque non finanziate con fondi comunitari, compreso l'acquisto di coppe e targhe,

ESEMPI DI SPESE NON RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ interventi assistenziali,
- ▶ spese per spacci aziendali, convenzioni con centri sportivi o culturali,
- ▶ spese per indennità per cause di servizio o situazioni di bisogno,
- ▶ pubblicità finalizzata a far conoscere l'attività istituzionale dell'Ente e non collegata a uno specifico progetto di investimento pubblico), ivi comprese fornitura e stampa di servizi fotografici,

ESEMPI DI SPESE NON RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ compensi per commissioni di concorso (se non rientranti fra i costi di un progetto di investimento pubblico),
- ▶ spese di missione (se non rientranti fra i costi di un progetto di investimento pubblico),
- ▶ spese per studi, consulenze e indagini finalizzati ad attività di supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Ente (salvo il caso di spese connesse ad attività di miglioramento delle prestazioni o di innovazione di processi o prodotti),

ESEMPI DI SPESE NON RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ manutenzione ordinaria di immobili, di automezzi (compreso il cambio gomme), macchinari, di attrezzature tecnico scientifiche, noleggi, locazioni e simili (se non rientranti fra i costi di un progetto di investimento pubblico),
- ▶ spese per patrocinio legale,
- ▶ attività part time a favore degli studenti (ex lege n. 390/91),
- ▶ spese per corsi di recupero,

ESEMPI DI SPESE NON RIENTRANTI NEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

- ▶ spese per iniziative e attività culturali gestite dagli studenti (se non finalizzate ad uno specifico progetto di sviluppo),
- ▶ programmi di mobilità e scambi culturali relativi agli studenti.

CHI DEVE CHIEDERE IL CUP?

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi,

COME SI CHIEDE IL CUP?

Il codice CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, Collegandosi al sito web del Tesoro:

<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp>

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 1

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 1

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo **devono essere registrati sui conti correnti dedicati** e, salvo quanto previsto al comma 3, **devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni**

SOGGETTI OBBLIGATI

- ▶ gli appaltatori di lavori,
- ▶ i prestatori di servizi,
- ▶ i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese,
- ▶ i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture (andrà tracciato qualunque finanziamento pubblico collegato all'appalto)

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 2

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 3

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

TRACCIABILITÀ SEMPLIFICATA

Il citato comma 2 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 prevede i pagamenti con tracciabilità attenuata, in quanto è sufficiente il conto dedicato e non anche il CIG e/o il CUP:

- ▶ emolumenti
- ▶ spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
- ▶ provvista di immobilizzazioni tecniche
- ▶ consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche

TRACCIABILITÀ SEMPLIFICATA

Allo stesso modo, il comma 3 dell'art. 3 prevede una tracciabilità attenuata, senza obbligo di bonifico e, quindi, anche con utilizzo di RID o SEPA *direct debit* su carte di pagamento emesse su conto dedicato e con obbligo di conservazione della documentazione di spesa:

- ▶ pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali (es., ANAC),
- ▶ pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi,
- ▶ pagamenti riguardanti tributi,
- ▶ spese giornaliere di importo inferiore ai 1.500 euro

TRACCIABILITÀ SEMPLIFICATA

Secondo la determinazione n. 4/2011 dell'AVCP (oggi, ANAC), la tracciabilità semplificata opera anche nei seguenti casi specifici:

- ▶ utilizzo di carte carburante, purché il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte;
- ▶ contratti di mutuo, con addebito delle rate tramite RID e con indicazione del CIG nella autorizzazione/delega all'accredito in conto;
- ▶ pagamenti di utenze da parte della Pubblica Amministrazione, tramite RID e con indicazione del CIG solo nella delega a monte

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 4

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 5

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi, ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 7

I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 8

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 9

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 3 comma 9 *bis*

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 6 comma 1

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, **l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.**

LEGGE N. 136/2010 - ART. 6 comma 2

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 6 comma 3

Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 6 comma 4

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 6 comma 5

Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

LEGGE N. 136/2010 - ART. 6 comma 5 *bis*

L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI EX LEGGE N. 136/2010 E INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Art. 91 comma 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)

Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa [...] dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TAR Lazio, sez. III Roma, sent. 7 luglio 2015 n. 9089

PARTE SECONDA

DURC

**Documento Unico di regolarità
contributiva**

DURC: nozione

Con il DURC l'operatore economico dimostra:

- ▶ di essere in regola nei pagamenti dovuti ai lavoratori subordinati e ai co.co.co.,
- ▶ di aver assolto tutti gli adempimenti a fini previdenziali, assistenziali e assicurativi e tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
- ▶ Scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive

DURC: quando è obbligatorio?

È necessario agli operatori economici per:

- ▶ partecipare alle gare di appalto e subappalto di lavori pubblici;
- ▶ l'aggiudicazione e la stipula dei contratti;
- ▶ i pagamenti;
- ▶ i collaudi;
- ▶ per i lavori privati soggetti al rilascio del permesso di costruire;
- ▶ per le attestazioni SOA;
- ▶ per le iscrizioni all'albo dei fornitori;
- ▶ per le agevolazioni e i contributi ove previsto

DURC nel caso di ditta senza dipendenti

Se non vi sono dipendenti, Inps ed Inail non possono rilasciare correttamente il DURC.

In questi casi, i titolari di ditte individuali senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero essere in regola con i versamenti contributivi che loro competono), dovranno richiedere una semplice attestazione dalla quale emerge che non hanno in carico personale dipendente, da esibire all'Ente.

Sarà anche possibile da parte delle ditte individuali senza dipendenti ottenere in questi casi l'Attestazione di Correttezza Contributiva che dimostrerà un corretto rapporto tenuto dall'imprenditore nell'adempimento dei relativi contributi assicurativi obbligatori.

DURC: acquisizione e possibilità di autocertificazione

Il nuovo Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che la P.A. acquisisce d'ufficio il DURC (art. 86 comma 2).

Era eccezionalmente ammessa l'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 14-bis, della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70" e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circ. 1 giugno 2012, n. 12.

"Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000, in alternativa al documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".

Attenzione!!!! Il Codice degli Appalti ha abrogato il citato art. 4 comma 14-bis: perciò, non è più possibile l'autocertificazione!!!!

DURC: richiesta on line

Dal 1° luglio 2015 il DURC è richiesto on-line, tramite:

- ▶ Sportello Unico Previdenziale;
- ▶ INPS: solo per aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line;
- ▶ INAIL: solo per aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inail per i propri servizi on line.

Riferimenti normativi: circ. n. 19/2015 Ministero Lavoro; circ. n. 126/2015 INPS;
circ. n. 61/2015 INAIL

DURC: richiesta on-line

Nella richiesta on-line sono fondamentali il codice fiscale del soggetto richiedente e l'indirizzo PEC presso il quale ricevere le informazioni:

- ▶ se il soggetto risulta regolare, viene rilasciato immediatamente il DURC online in formato pdf, con validità di 120 giorni dalla data della richiesta;
- ▶ se l'interrogazione è negativa, l'operatore economico richiedente riceve via PEC le motivazioni del mancato rilascio, in modo da poter intervenire per eliminare gli elementi ostativi

DURC ON LINE

Il Documento, generato in formato PDF non modificabile, ha i seguenti contenuti minimi:

- ▶ denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- ▶ iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili;
- ▶ dichiarazione di regolarità;
- ▶ numero identificativo, data di effettuazione della verifica e di scadenza di validità del Durc online.

DURC irregolare

Si ha nel caso di impresa che non ha una posizione regolare dal punto di vista dei pagamenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; conseguentemente:

- ▶ vengono attivate le procedure di recupero del credito;
- ▶ è inibita la partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici, la stipula dei contratti di appalto o subappalto, la ricezione dei pagamenti di avanzamento lavori e liquidazioni finali.

DURC: validità temporale

120 giorni, calcolati a partire dalla data di rilascio, per:

- ▶ i lavori privati in edilizia
- ▶ verifica della dichiarazione sostitutiva;
- ▶ aggiudicazione e stipula del contratto;
- ▶ pagamenti di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);
- ▶ acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto;
- ▶ attestazione SOA;
- ▶ iscrizione all'albo fornitori.

DURC: validità temporale

Il DURC ha invece una validità **mensile (1 mese)** se viene rilasciato per fruire:

- ▶ dei benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail;
- ▶ fruire delle agevolazioni, dei finanziamenti e delle sovvenzioni pubbliche.

DURC E CODICE APPALTI

Art. 30 comma 5:

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Viene, comunque, decurtato l'importo dello 0,50%, svincolato dopo il collaudo, con presentazione di DURC positivo (art. 30 comma 5 bis del Codice appalti pubblici)

INTERVENTO SOSTITUTIVO

Secondo quanto previsto dalla circ. n.. 3/2012 Ministero del Lavoro, in presenza di un debito dell'operatore economico, si avrà la seguente alternativa:

- 1) Il debito è interamente saldabile con il compenso dovuto: in tal caso la stazione appaltante trattiene la somma necessaria;
- 2) Il debito non è interamente saldabile con il compenso dovuto: in tal caso avverrà una ripartizione proporzionale

Esempio: somma dovuta per l'appalto: 8.000 euro; debito INPS: 9.000 euro; debito INAIL: 3.000 euro; (quindi, debito totale 12.000 euro)

Gli 8.000 euro saranno ripartiti nel seguente modo: 6.000 euro all'INPS per coprire il 75% del debito, 2.000 euro all'INAIL per coprire il 25% del debito

PREAVVISO DI PAGAMENTO E DEBITI FISCALI

Per evitare duplicazione di trattenute, la stazione appaltante invia un preavviso di pagamento agli istituti previdenziali.

Se ai debiti previdenziali si aggiungono anche debiti fiscali (per importi > 10.000 euro), è data precedenza ai debiti previdenziali.

I pagamenti vengono effettuati con F24 EP, codice 51 (vedi messaggio INPS n. 13154 del 14 agosto 2013)

DURC E CODICE APPALTI

Art. 80 comma 4: costituiscono motivo di esclusione le violazioni ostantive al rilascio del DURC;

Art. 105 (Subappalto), comma 9: Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

PARTE TERZA

**I CONTROLLI EQUITALIA PER
GLI IMPORTI > 5.000 EURO**

I CONTROLLI EQUITALIA PER GLI IMPORTI > 5.000 EURO DAL 1° MARZO 2018

Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del d.l. 262/2006: le PP.AA. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a 5.000 euro (al netto IVA):

- ▶ verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
- ▶ in caso positivo, non procedono al pagamento al fine di agevolare il competente agente dalla riscossione nel concreto esercizio dell'attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

I CONTROLLI EQUITALIA PER GLI IMPORTI > 5.000 EURO

Il controllo avviene in via telematica tramite il portale Equitalia, Servizio verifica inadempimenti.

Il mancato controllo è causa di danno erariale: Corte dei conti, sez. giuris. Calabria, sent. n. 66/2016.

RISPOSTA EQUITALE

- ▶ non risultano pendenze: si può pagare;
- ▶ risultano pendenze: non è possibile procedere al pagamento;
- ▶ mancata risposta entro 5 giorni: si può pagare

COSA SI INTENDE PER PAGAMENTO

La nozione di pagamento:

- ▶ somme derivanti da contratto;
- ▶ somme derivanti da altri ipotesi particolari: risarcimento per fatto illecito, arricchimento senza causa, pagamento di indebito, responsabilità precontrattuale;
- ▶ somme derivanti dal giudicato di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo

ESCLUSIONE DEL CONTROLLO

- ▶ pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni pubbliche;
- ▶ versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- ▶ rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
- ▶ corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
- ▶ pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping;
- ▶ pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità;
- ▶ pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- ▶ sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;

ESCLUSIONE DEL CONTROLLO

- ▶ indennità per inabilità temporanea al lavoro;
- ▶ finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari;
- ▶ sospensione/rateazione della cartella esattoriale;
- ▶ sospensione disposta dal giudice in caso di contenzioso;
- ▶ beneficiario sottoposto a procedure concorsuali;
- ▶ beneficiario soggetto estero;

UN'IPOTESI PARTICOLARE

Somme assegnate dal giudice a seguito di pignoramento: i controlli vanno effettuati sul creditore assegnatario e non sul creditore originario

PAGAMENTO RELATIVO A CREDITI DA LAVORO

- ▶ Anche per gli stipendi vale l'obbligo della verifica
- ▶ Il valore di 5.000 euro è al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
- ▶ Vale il limite di pignorabilità di 1/5 (art. 545 c.p.c.)

QUESITI

- 1) Inerentemente ai piccoli lavori alle medesime imprese: occorre far ricompilare il modello ogni volta, oppure, considerato l'impegno a comunicare variazioni, è fattibile, stante la teoria della semplificazione, mantenere valido il documento in nostro possesso?

A mio avviso andrebbe comunque richiamato il documento comunicato in precedenza in tutta la documentazione riferita al nuovo appalto.

Solo così si potrebbe dire rispettata la L. 136/2010.

2) Quali sono i documenti tracciabili? E quali non lo sono?

Gli strumenti della tracciabilità sono il CIG e il conto corrente dedicato.

Il primo, ovvero il CIG, è necessario venga richiamato in tutti gli atti e i documenti riferiti alla commessa pubblica. La Tracciabilità (L. 136/2010) ha applicazione in tutte le fasi delle procedure relative al D.Lgs. 50/2016 e smi.



In diretta
con
**Francesco
Cuzzola**

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

**Ciclo di seminari
ONLINE
GRATUITI**



Grazie per l'attenzione.

FRANCESCO CUZZOLA

Prossimo appuntamento:

10 GENNAIO 2020

“LA FASE DELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE”

Associazione
Assidiarietà e
Modernizzazione
degli Enti Locali
www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu